



COMUNE DI LERCARA FRIDDI

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del Reg. - Data 30.03.2026

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la nuova definizione agevolata delle Entrate Locali.

- Su richiesta del Sindaco
- Su richiesta dell'Assessore _____
- Su iniziativa dell'Area

L'anno 2026, il giorno trenta, del mese di marzo, alle ore 20,00 nella sala consiliare del Comune di Lercara Friddi, in seduta ordinaria convocata su richiesta dal Presidente del Consiglio Comunale, prot. n. 4725 del 20.03.2026 notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

		Presente	Assente
1. La Rosa Francesco	Presidente	x	<input type="checkbox"/>
2. Tirrito Silvia	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
3. Gallina Katia	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
4. Giganti Rosaria	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
5. Gargagliano Giuseppe	Consigliere	<input type="checkbox"/>	x
6. Seminerio Luca	Consigliere	<input type="checkbox"/>	x
7. Tuzzolino Giuseppe	Consigliere	<input type="checkbox"/>	x
8. Miceli Giuseppe	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
9. Pirrello Patrizia	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
10. Rizzo Giuseppe	Consigliere	<input type="checkbox"/>	x
11. Magrofuoco Roberto	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
12. Pirrone Carmen	Consigliere	x (da remoto)	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa A. Scibetta.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Sig. La Rosa Francesco.

		Presente	Assente
1. Marino Luciano	Sindaco	x	<input type="checkbox"/>
2. Nicosia Concetta	Assessore	x	<input type="checkbox"/>
3. Rotolo Salvatore	Assessore	x	<input type="checkbox"/>
4. Rizzo Rosaria	Assessore	x	<input type="checkbox"/>
5. Oliveri Rosario Fabio	Assessore	x	<input type="checkbox"/>
6. Caltabellotta Ciro	Assessore	x	<input type="checkbox"/>

La seduta è pubblica

Relazione l'Assessore Oliveri il quale comunica che il presente regolamento disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie non riscosse risultanti da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023, emessi entro il 31.12.2025 e dagli omessi i carenti versamenti del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2024 in base alla legge vigente in materia, eliminando sanzioni e interessi per tutti i tributi comunali.

Il Sindaco aggiunge che il regolamento servirà a dare un supporto a tutti i cittadini ed è un'opportunità che cogliamo prontamente nonostante l'ufficio preposto sia sotto dimensionato. Continua affermando che rinunciare alle sanzioni e agli interessi non è cosa da poco perché la sola sanzione equivale al 30% oltre agli interessi.

Prende la parola il consigliere Pirrello, la quale evidenzia che grazie alla legge di bilancio 2026 del Governo Meloni si ha avuto la possibilità di aderire alla definizione agevolata eliminando sanzioni e interessi. Il gruppo Fratelli d'Italia è sensibile e vicino alla cittadinanza che non ha le possibilità economiche per potersi mettere in regola ed è consapevole che non si può fare di più; dichiara, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo.

Il Sindaco replica che il Governo ci ha dato gli strumenti per venire incontro ai cittadini ma di contro il costo delle agevolazioni per i cittadini ricade tutto sul comune non avendo il Governo previsto alcun finanziamento perequativo per compensare le perdite; ribadisce altresì che questo comune ha potuto sfruttare tutte le misure previste dalla legge grazie al lavoro, iniziato fin dal primo insediamento, di recupero dell'evasione fiscale. Il Presidente ribadisce quanto detto dall'Assessore Oliveri e dal Sindaco e invita il capigruppo a rendere le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Gallina esprime il proprio voto favorevole e ringrazia gli uffici e la Giunta Comunale esprimendo la sua gratitudine di appartenere a questa squadra.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta in esame.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali del 18.08.2000, n. 267, la proposta reca il parere:

- X regolarità tecnica
- X regolarità contabile

VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti

VISTO l'O.R.EE.LL. e il TUEL vigenti;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Presenti e votanti 8

Con unanimità di voti espressi per alzata e seduta accertata e proclamata dal Presidente

DELIBERA

- Di approvare la proposta relativa all'oggetto.

-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata,

- Presenti e votanti 8
- Con votazione unanime e favorevole, espressa per alzata e seduta accertata e proclamata dal Presidente

- **DELIBERA**

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI LERCARA FRIDDI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Proposta di deliberazione

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la nuova Definizione agevolata delle Entrate locali.

Premesso che l'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto la facoltà strutturale, per gli enti locali, di prevedere definizioni agevolate dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie. Tale disposizione ha contestualmente abrogato, limitatamente a tale facoltà, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rimuovendo ogni ostacolo all'esercizio dell'autonomia regolamentare degli Enti in materia di "condoni" e definizioni agevolate locali;

Richiamati:

- la convenienza economica dell'operazione e l'assenza di danno erariale, stante il recupero integrale della quota capitale del tributo;
- consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria risparmiando parte delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi potrebbe rappresentare un maggiore stimolo, consentendo di incassare oggi somme che, altrimenti, richiederebbero anni di procedure esecutive (spesso infruttuose) con costi di riscossione a carico dell'Ente.
- le sanzioni e gli interessi non riscossi per effetto delle condizioni agevolative sono compensati dal risparmio sui costi di riscossione e dalla celerità dell'incasso

Atteso che:

- la definizione agevolata rappresenta uno strumento strategico per incrementare la riscossione spontanea, ridurre il contenzioso tributario pendente e migliorare gli equilibri di bilancio attraverso il potenziale svincolo di quote del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- l'obiettivo prefissato con l'adozione dello strumento della definizione agevolata è l'eliminazione delle morosità per le quali altre procedure di riscossione coattiva potrebbero comportare un pesante aggravio dei costi a carico dei contribuenti impossibilitati a regolarizzare i propri debiti, poiché versano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria;
- la definizione agevolata non rappresenta una rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività, ma piuttosto è da intendersi come uno strumento che possa aiutare il potenziamento della riscossione quando vi sono elementi che lasciano supporre che i tentativi di recupero sarebbero inefficaci;

Dato atto inoltre che:

- sono stati verificati i riflessi che l'adozione di questo atto andrà a causare sui ruoli e sul bilancio dell'Ente;
- nell'adozione del predetto Regolamento si sono altresì considerate le posizioni debitorie di numerosi soggetti, per i quali l'attivazione di ulteriori procedure di riscossione coattive comporterebbero oneri aggiuntivi allo stesso Ente, sia in termini monetari, sia per quanto attiene alla distrazione del personale verso tali procedimenti;

- tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi;
Ritenuto, per quanto esposto:
- di voler aumentare l'attività di riscossione attraverso tutti gli strumenti previsti dalla normativa per consentire il recupero delle somme;
- necessario ed opportuno, nel rispetto della disposizione normativa in premessa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita all'Ente dalla legge, disciplinare con apposito Regolamento le misure per una corretta definizione agevolata delle somme non riscosse derivanti da:
- accertamenti esecutivi di cui all'art.1, comma 792, legge 27 dicembre 2019 n°160 (IMU – TARI – TOSAP – CUP);
- omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla TARI di cui all'art.1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n°147;
- omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a IMU di cui all'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n°201 e s.m.i.;
- omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a CUP di cui Legge 160 art 1 commi da 816 a 836 della Legge 160/2019.

Visti:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 17.02.2026 avente per oggetto: definizione agevolata in materia di tributi locali ed entrate patrimoniali (legge di bilancio 2026) e misure a sostegno della finanza locale (legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028) - atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e l'art. 7 del D.lgs. n. 267/2000 in tema di potestà regolamentare;
- l'art. 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

Rilevato infine che il presente Regolamento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai soli fini statistici;

Esaminato lo schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'Area Economico finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Acquisito, altresì, l'allegato parere favorevole espresso del Collegio dei Revisori;

PROPONE

al Consiglio Comunale la seguente

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento composto da n. 7 articoli, che disciplina la definizione agevolata:

- Dei debiti risultanti da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023, emessi entro il 31.12.2025;
 - Degli omessi o carenti versamenti del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2024, secondo quanto recato dallo stesso e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet istituzionale;
 - 4) di dare atto che la definizione agevolata si applica ai carichi IMU – TARI e CUP e prevede l'abbattimento integrale delle sanzioni e degli interessi, e non le spese di spedizione e notifica, subordinatamente al versamento integrale della quota capitale;
 - 5) di demandare al responsabile dell'Area Economico Finanziaria l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
 - 6) di dare atto che il provvedimento, in deroga all'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente e sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai soli fini statistici;
 - 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

Lercara Friddi, lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Antonino Miceli



PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la nuova Definizione agevolata delle Entrate locali.


AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

- parere FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Lercara Friddi lì, _____



AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

- parere FAVOREVOLE** di regolarità contabile

Lercara Friddi lì, _____





COMUNE DI LERCARA FRIDDI

(Citta' Metropolitana di Palermo)

C.so G. Sartorio, 56 Tel 0918247176

Pec: comune.lercarafriddi@pec.it

P.IVA 00627950827

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

RELAZIONE

Valutazione della convenienza economica e finanziaria per l'attivazione della definizione agevolata (Art. 1, commi 102-110, L. 199/2025).

Inquadramento normativo

La proposta di introduzione della definizione agevolata in ambito locale trova il suo fondamento nel novellato quadro normativo introdotto dalla legge di bilancio 2026 - art. 1, commi 102-110, L. n. 199/2025 - che ha definitivamente rimosso il divieto di cui all'art. 13 della L. n. 289/2002. L'abrogazione di tale limite attribuisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale.

Analisi della Convenienza Economico-Finanziaria

L'attivazione della definizione agevolata risponde a tre obiettivi critici di bilancio:

- a) ottimizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): i crediti tributari e patrimoniali vetusti obbligano l'Ente ad accantonare ingenti somme nel FCDE, vincolando quote di avanzo che rimangono indisponibili per la spesa pubblica. L'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote di FCDE, generando una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- b) miglioramento delle performance di riscossione: l'abbattimento di sanzioni e interessi funge da "leva psicologica" e finanziaria per il contribuente. Sulla base dei dati desunti dall'attività di recupero coattivo dell'Ente, la probabilità di riscossione di un credito si riduce sensibilmente dopo il terzo anno dalla notifica. Consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria risparmiando parte delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi potrebbe rappresentare un maggiore stimolo, consentendo di incassare oggi somme che, altrimenti, richiederebbero anni di procedure esecutive (spesso infruttuose) con costi di riscossione a carico dell'Ente. L'adozione ad una definizione agevolata consentirebbe di migliorare l'attuale percentuale di riscossione;
- c) riduzione degli oneri di gestione e del contenzioso: ogni pratica pendente comporta costi per le spese di notifica, personale impegnato nel front-office e spese legali per il contenzioso, spesso motivato dall'applicazione di sanzioni che il contribuente ritiene sproporzionate rispetto alla violazione. La definizione agevolata potendo essere applicabile anche nei casi con contenziosi in essere potrebbe comportare l'estinzione automatica dei giudizi pendenti dietro rinuncia del contribuente, azzerando così il rischio di soccombenza e le ulteriori spese di giudizio.

In conclusione, si ritiene che l'adozione del Regolamento di definizione agevolata sia economicamente vantaggiosa per l'Ente. Non si configura come un danno erariale in quanto: • l'imposta (capitale) viene riscossa integralmente; • le sanzioni e gli interessi non riscossi per effetto delle condizioni agevolative sono compensati dal risparmio sui costi di riscossione e dalla celerità dell'incasso; • si attua una necessaria operazione di pulizia del magazzino crediti, rendendo il bilancio dell'Ente più veritiero e trasparente, in linea con i principi del D.Lgs. n. 118/2011.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Miceli Antonino





Comune di Lercara Friddi
(Città Metropolitana di Palermo)

Il Collegio dei Revisori

Parere -Verbale n. 9 del 23/03/2026 inerente il Parere sulla

Proposta responsabile dirigenziale per il Consiglio Comunale n° 03 del 10/03/2026

Oggetto:

Definizione agevolata in materia di tributi locali ed entrate patrimoniali: (Legge di bilancio 2026) e misure a sostegno della finanza locale (Legge di stabilità Regionale per il triennio 2026-2028 L.R. 1/2026).

Il Collegio dei Revisori, nominato con delibera del Consiglio n. 43 del 19/12/2023, composto da:

- Dott. Vincenzo Calogero Catalano, Presidente
 - Dott. Vincenzo Modica componente
 - Dott. Stagnitto Diego, Componente;

Si riunisce in forma telematica, in data odierna, sui sistemi di video conferenza telefonica, dopo aver assolto ogni documentazione di merito, ricevuta via pec in data 13/03/2026, procedendo all'esame della propo-

sta di deliberazione riportata in oggetto, per la definizione agevolata in materia di tributi ed entrate patrimoniali degli enti locali.

Premesso che :

che l'art. 1, commi da 102 a 110, della L. 30/12/2025, n. 199, ha reintrodotto la possibilità per gli enti territoriali (regioni, città metropolitane, province e comuni) di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali.

Il comma 109 le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale»;

La legge Regionale n.1/2026 (legge di stabilità regionale 2026/2026 che all'art. 12 ha previsto misure a sostegno della finanza locale al fine di promuovere una efficace gestione dell'attività di recupero dei crediti e della riscossione dei tributi locali;

l'art. 52, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale a deliberare in ordine al presente provvedimento;

l'allegata bozza di «Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi dell'art. 1, commi da 101 a 110, della L. 30/12/2025, n. 199» composta di sette articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Esaminata:

la proposta di approvazione del nuovo regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali , alla luce della nuova normativa e garantire il buon andamento della pubblica amministrazione ed il cittadino, puntualizzandosi sull'art. 2 (oggetto della agevolazione) e art.3 (Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata) ;

Considerato che:

le norme richiamate costituiscono motivo di legge e definiscono la potestà regolamentare dei Comuni, ampliano la certezza dell'applicazione normativa a garanzia sia dell'Ente che del contribuente in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza.

- Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 53 legge 142/90 recepita dalla L. R. 48/91 reso dal responsabile economico finanziaria;
- Visto l'art. 239 del Tuel 267/2000, comma 6 lett. B, nonché del mantenimento degli equilibri di bilancio e del saldo di finanza pubblica;
- Visto le norme contenute nel Titolo VII del D.Lgs. n. 267/2000 .

Per quanto determinato nel presente parere,

Il Collegio dei Revisori

Esprime **parere favorevole** alla proposta di deliberazione in oggetto, evidenziando che le norme giuridiche richiamate costituiscono motivi applicativi di legge, ampliandone l'aspetto, con il regolamento prodotto ed allegato alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale.

Tuttavia, sulla base della documentazione ricevuta a supporto della proposta (vedi Relazione “*Valutazione della convenienza economica e finanziaria per l’attivazione della definizione agevolata (ART. 1, commi 102-110 Legge 199/2025)*”, esorta ed indica al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria dell’Ente, di monitorare puntualmente l’evoluzione quantitativa delle adesioni in termini di effetti sul Bilancio in essere e su quelli addivenire, onde procede al proporzionale svincolo delle quote di avanzo delle corrispondenti quote del Fondo Crediti di dubbia esigibilità (FCDE) solo ad incasso effettivamente realizzato, nel continuo e contestuale mantenimento degli equilibri.

Oggi ,li 23/03/2026

Il Collegio dei Revisori (Firmato digitalmente)

Dott. Vincenzo Calogero Catalano (Presidente)

VINCENZO CALOGERO
CATALANO
23.03.2026 17:52:11
GMT+01:00

VINCENZO
MODICA
23.03.2026
10:57:32
GMT+01:00

Dott. Vincenzo Modica (Componente)

Dott. Diego Stagnitto (Componente)

DIEGO
STAGNITTO
23.03.2026
11:11:07
UTC



COMUNE DI LERCARA FRIDDI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO PER LA NUOVA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE LOCALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

N° _____ del _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: A. Scibetta

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata

Art. 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Art. 4 – Effetti della definizione agevolata

Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Art. 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Art. 7 – Entrata in vigore



COMUNE DI LERCARA FRIDDI

(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Servizio Tributi

REGOLAMENTO PER LA NUOVA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE LOCALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n°446 ed in attuazione dell'art.1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025 n°199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di:
 - accertamenti esecutivi di cui all'art.1, comma 792, legge 27 dicembre 2019 n°160 (IMU – TARI – TOSAP – CUP);
 - omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla TARI di cui all'art.1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n°147;.
 - omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a IMU di cui all'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n°201 e s.m.i.;
 - omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a CUP di cui Legge 160 art 1 commi da 816 a 836 della Legge 160/2019.

Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:
 - i debiti risultanti da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023, emessi entro il 31.12.2025;
 - l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2024.

2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di imposta e notificazione degli atti, con esclusioni di sanzioni e interessi.

Art. 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'art.2, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, rendendo apposita dichiarazione, con Pec o cartaceo, assicurandosi che la stessa pervenga al protocollo dell'Ente entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
In tale dichiarazione il debitore indica, altresì, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
2. Il Comune entro 30 giorni notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro 60 giorni;
 - b) ovvero, versamento del numero massimo di 12 rate, di importo non inferiore ad € 50,00, con scadenza mensile a decorrere dal 2026, con estinzione del debito almeno 60 giorni prima dei termini prescizionali dell'atto oggetto di dilazione;
3. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Art. 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'art.2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi di cui all'art.1, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art.3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art.3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Art. 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'art.2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012 n°3, o della parte prima, titolo IV, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D. Lgs. 12 gennaio 2019 n°14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Art. 7 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è immediatamente esecutivo ed entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

S. Scatena

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Luca

IL SEGRETARIO GENERALE



[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni con decorrenza dal

Lercara Friddi, lì

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE



[Signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

diviene esecutiva il

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Lercara Friddi, lì



IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]